



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della  
Ricerca

## Liceo Carmine Sylos

Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto

Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577

email: [bapc18000x@istruzione.it](mailto:bapc18000x@istruzione.it) - pec: [bapc18000x@pec.istruzione.it](mailto:bapc18000x@pec.istruzione.it)

web: [www.liceosylos.edu.it](http://www.liceosylos.edu.it)



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo

Circolare n. 392

Bitonto, 06/06/2020

Al Personale ATA

Sito web

### Oggetto: Nota sindacale Anief - Chiarimenti in merito al diritto alle ferie - Personale ATA

Nella nota Anief, **allegata alla presente**, con riferimento agli articoli 13, 14 e 19 del CCNL del 2007 e alla nota dipartimentale n. 323/2020, sulle istruzioni operative del personale ATA si ribadisce la possibilità dell'adozione 'degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva'.  
*"Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i predetti giorni sono ridotti a 30 per i dipendenti neo-assunti nella scuola.*

*Le ferie devono essere sempre richieste dal personale ATA al dirigente scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d'istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Le ferie non godute, di norma, possono essere fruite non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA."*

#### **Il parere dell'Aran e la nota ministeriale n. 323 del 10 marzo**

Anche l'Aran si è espressa sulla questione: *'In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA'.*

*Anche il Ministero dell'Istruzione si è pronunciato sull'argomento riguardante le ferie pregresse con la nota n. 323 del 10 marzo scorso dove si legge: 'Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall'obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici'.*

**La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Antonia Speranza**

